



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 06.04.1991

Art. 1 - FINALITÀ

Scopo fondamentale che l'Amministrazione si prefigge nel mettere a disposizione le attrezzature e gli impianti sportivi in suo possesso, è quello di incrementare lo sport, soprattutto nei giovani, come bene comune a salvaguardia delle necessità fisiche e morali di tutti i cittadini.

Art. 2 - OGGETTO

Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti sportivi di proprietà comunale. Sono inoltre oggetto del presente Regolamento tutti quegli impianti sportivi che il Comune potrà in essere in futuro, anche se convenzionati, compatibilmente con eventuali clausole obbligatorie poste dalla convenzione stessa.

Art. 3 - UTENTI

Hanno diritto all'uso dei campi e degli impianti, tutti i cittadini di Pulfero, le associazioni ricreative e sportive, nonché i gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del territorio comunale.

La priorità verrà data a chi svolge attività agonistica e/o comunque in relazione all'importanza della manifestazione sportiva ed al numero di iscritti alla società, ente o gruppo.

Sarà comunque garantito l'uso dell'impianto alle scolaresche delle locali scuole nelle ore antimeridiane e pomeridiane e compatibilmente con le attività già programmate.

Art. 4 - GESTIONE

I campi e gli impianti sono concessi in uso subordinatamente al pagamento della tariffa fissata annualmente, in base al costo di esercizio, sia per le manifestazioni promosse con l'ingresso del pubblico a pagamento, sia per quelle ad ingresso libero, sia, infine per gli allenamenti.

I Campi e gli impianti medesimi vengono concessi gratuitamente in uso a tutte le scuole del Comune. Alla conservazione e buon uso dei campi e degli impianti provvede l'Amministrazione Comunale, riservandosi la facoltà di stipulare convenzioni con associazioni presenti sul territorio e comunale al fine di una ottimale gestione degli impianti.

Art. 5 - DOMANDE

Le domande atte ad ottenere l'uso continuativo degli impianti dovranno essere inoltrate alla Amministrazione Comunale entro il 31 luglio di ogni anno, e dovranno essere accompagnate dalla stipulazione della apposita convenzione per l'uso degli impianti sportivi.

Le Società Sportive che militano con proprie formazioni nei relativi Campionati, dovranno presentare tempestivamente il calendario degli incontri da svolgersi negli impianti e dovranno comunicare tempestivamente variazioni e sospensioni dell'attività, specificandone la durata.

Art. 6 - VIGILANZA

Il personale dell'Ufficio preposto dal Comune, per le sue funzioni ispettive ed il controllo riguardanti l'applicazione ed il rispetto del presente Regolamento, ha diritto ad accedere agli impianti in qualsiasi momento, anche durante le manifestazioni in cui viene ammesso il pubblico a pagamento.

Art. 7 - USO DEGLI IMPIANTI

A nessuna Società o Gruppo è permesso l'uso esclusivo degli impianti, che saranno invece messi a disposizione dei richiedenti a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale

Art. 8 - ORARI

Gli orari verranno fissati nella convenzione per l'uso degli impianti sportivi e dovranno essere scrupolosamente osservati dagli interessati.

Gli atleti potranno accedere ai campi di gioco solo nelle ore concesse al gruppo di appartenenza e solo se accompagnati da un responsabile il cui nome dovrà essere comunicato alla Amministrazione comunale.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ'

I soggetti di cui all'art. 3 sono responsabili del mantenimento dell'ordine e della disciplina dei propri aderenti all'interno degli impianti.

Art. 10 - USO DEGLI ATTREZZI

I soggetti di cui all'ari. 3 dovranno tenere presente la necessità di assicurare il regolare impiego degli attrezzi, la rimozione e la posa in opera di ostacoli ed altra attrezzatura sportiva o comunque inerente all'attività sportiva, a mezzo proprio personale di fiducia.

Gli attrezzi di proprietà del Comune, comunque, non potranno essere spostati dal posto normale senza la preventiva autorizzazione, anche verbale, del responsabile incaricato, ed in ogni caso non potrà essere concessa l'autorizzazione al prestito o all'uso di detti attrezzi al di fuori degli impianti a cui sono destinati.

Art. 11 - OGGETTI PERSONALI

L'Amministrazione Comunale ed il personale responsabile non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati in qualunque parte degli impianti.

I dirigenti e gli accompagnatori dovranno, per quanto al precedente comma, disciplinare e controllare il movimento negli spogliatoi e farsi consegnare dai propri atleti gli oggetti di valore.

Art. 12 - FURTI E DANNI

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di furto e/o danni causati a biciclette, motomezzi ed automezzi nonché eventuali beni lasciati negli spazi e nei parcheggi limitrofi agli impianti sportivi.

Art.13 - CURA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti, i locali, i servizi igienici ecc., vanno rispettati e salvaguardati in considerazione al loro funzionamento.

I danni non dipendenti dal buon uso normale e rilevati ma non denunciati tempestivamente al personale incaricato, saranno addebitati alle Società o Gruppi che li hanno provocati.

All'inizio della propria seduta di allenamento ogni Società dovrà segnalare eventuali danni riscontrati nel locale, sull'apposito registro.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ*

L'Amministrazione comunale si intende esonerata per eventuali danni a persone e cose che dovessero accadere in relazione all'uso degli impianti.

Art. 15 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

L'accesso al terreno di gioco deve avvenire solamente con scarpe adatte al gioco da praticarsi, da utilizzarsi per gli allenamenti o per le gare, e comunque diverse da quelle usate

per accedere all'impianto.

Gli orari di utilizzo sia per gli allenamenti che per le gare sono previsti secondo uno schema predeterminato, che garantisce l'utilizzo razionale degli impianti stessi, che sarà indicato nell'apposita convenzione da stipularsi.

Per l'utilizzo degli impianti è dovuto, da parte degli utenti, un contributo da determinarsi annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe avranno efficacia dal 1° luglio al 31 giugno dell'anno successivo.

NORME FINALI

Art. 16

Tutto quanto non è contemplato nel presente Regolamento, sarà deciso di volta in volta dall' Amministrazione Comunale, che darà comunicazione agli utenti di cui all'art. 3.

Art. 17

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Amministrazione Comunale.

Art. 18

Nel caso di infrazioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale, può sospendere e revocare l'uso degli impianti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Art. 19

Alle Società ed Associazioni che, dopo aver ottenuto dall'Amministrazione comunale l'uso degli impianti sportivi, non usufruiscono degli stessi senza giustificati motivi, potrà essere revocata la concessione d'uso degli impianti, salvo il pagamento del dovuto.

Art. 20

L'osservanza ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento viene affidata al responsabile degli impianti, nonché al personale comunale addetto.

Art. 21

Il presente regolamento potrà essere suscettibile di ulteriori modifiche in caso di necessità.

FINE